

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-973 del 19/02/2026
Oggetto	PROCEDIMENTO MO20A0034. IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.P.A. - RINNOVO CON CAMBIO DI TITOLARITÀ DI CONCESSIONE ORDINARIA PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USI DIVERSI IN COMUNE DI MODENA (MO). REGOLAMENTO REGIONALE 41/2001 ARTT. 27 E 28
Proposta	n. PDET-AMB-2026-1005 del 19/02/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno diciannove FEBBRAIO 2026 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

Servizio autorizzazioni e concessioni sede di Modena

OGGETTO: PROCEDIMENTO MO20A0034. IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.P.A. - RINNOVO CON CAMBIO DI TITOLARITÀ DI CONCESSIONE ORDINARIA PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USI DIVERSI IN COMUNE DI MODENA (MO). REGOLAMENTO REGIONALE 41/2001 ARTT. 27 E 28

LA RESPONSABILE

PREMESSO che:

- con Legge Regionale n. 13 del 30/07/2015 la Regione Emilia-Romagna ha affidato ad ARPAE Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia le funzioni regionali in materia di concessione e gestione del Demanio Idrico di cui al R.D. 1773/33;

RICHIAMATA - la determinazione n. 4435 del 06/09/2021 con cui è stata rilasciata al Consorzio Campogalliano-Sassuolo (C.F. 0002760580346), la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante n° 1 pozzo in Comune di Modena (MO) valida fino al 31/12/2025, per uso igienico e assimilati (antincendio, lavaggio ruote mezzi e servizi igienici), con portata massima complessiva pari a 16,6 l/s e per un quantitativo prelevabile annuo totale di 13.782 mc - Procedimento MO20A0034;

VISTE:

- la richiesta di cambio di titolarità pervenuta da IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.p.a. (c.f. 00533290342) in data 27/01/2023 con pec prot. 5810/23 in qualità di socio unico rimasto del Consorzio Campogalliano-Sassuolo in seguito ad esclusione del consorziato Coseam s.p.a. per fallimento come da sentenza del Tribunale di Modena n. 5/2022;

- la domanda di rinnovo della concessione inoltrata da IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.p.a in data 30/12/2025 ed acquisita in atti al protocollo pg/2026/1878 del 08/01/2026, accettata entro i termini di validità di cui all'art. 27 c.1 RR 41/2001, pertanto il prelievo ha potuto essere esercitato legittimamente nelle more del rilascio dell'atto di rinnovo;

DATO ATTO che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 e che a tale scopo è stato verificato che la ditta IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.p.a. risulta essere iscritta alla "White List" della prefettura di Parma;

DATO ATTO che:

- la Deliberazione della Regione Emilia Romagna n° 1060 del 26/06/2022 ha previsto che Arpae operi sulle concessioni in essere provvedendo in particolare all'individuazione dei volumi massimi complessivi in funzione della congruità rispetto all'uso a cui la risorsa è destinata e della possibilità di risparmio, riutilizzo o riciclo delle risorse;

- per la concessione in oggetto è stata verificata la congruità del fabbisogno necessario rispetto all'utilizzo della risorsa;

DATO ATTO, inoltre, che l'Autorità Distrettuale di Bacino del Fiume Po:

- predispone i Piani di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po per il raggiungimento e mantenimento del bilancio idrico nel territorio di sua competenza, di cui l'ultimo in vigore è stato approvato con delibera n. 4/2021;

- ha introdotto un'apposita metodologia cosiddetta ERA (Esclusione/Repulsione/Attrazione) per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dalla Direttiva Quadro Acque, con le Deliberazioni 8/2015 e 3/2017 (c.d. Direttiva derivazioni), che è stata recepita, per quanto riguarda il territorio della Regione Emilia-Romagna, con la D.G.R. n. 1195/2016 e che, secondo le disposizioni correnti, si applica anche ai rinnovi delle concessioni in essere;

ACCERTATO che, ai sensi dell'art. 6 della delib. n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po, la derivazione è stata valutata con il metodo ERA (Direttiva Derivazioni) e risulta rientrare nella matrice "stato A" (Attrazione), pertanto l'utenza richiesta è compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo;

PRESO ATTO, relativamente al deposito cauzionale di cui all'articolo 7 del Disciplinare di concessione allegato alla Det. 4435/2021, che essendo il deposito stato versato dal Consorzio Campogalliano Sassuolo in occasione del rilascio della concessione, ed essendo il concessionario subentrante socio unico rimasto del suddetto consorzio, detto deposito si ritiene già versato da quest'ultimo salvo integrazione dovuta per l'adeguamento dell'importo annuale del canone di concessione come previsto dall'art. 8 della L.R. 2/2015;

VERIFICATO altresì che il concessionario:

- ha versato l'importo previsto di € 90 a titolo di spese di istruttoria per il rinnovo della concessione ed € 90 per il cambio di titolarità;
- risulta aver corrisposto regolarmente i canoni di concessione annuali compreso il canone per l'anno in corso;
- ha versato € 93,20 quale integrazione del deposito cauzionale;

RITENUTO pertanto che la concessione rilasciata con la Det. n° 4435 del 06/09/2021 possa essere rinnovata per un ulteriore periodo non superiore a 5 anni, con scadenza al **31/12/2030**, all condizioni del Disciplinare parte integrante allegato al presente Atto, sottoscritto dalla Ditta concessionaria.

VISTI:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e s. m. i.;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la Direttiva 2000/60/CE;
- il Decreto della Direzione Generale per la salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente n. 29/STA del 13/02/2017;

- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art.8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 65/2015, 787/2014, n. 1781/2015, n. 2067/2015, n. 1195/2016, n. 2293/2021 e n. 1060/2023;
- la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo n. 33/2013;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DDG Arpae n. 111/2024 di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la D.D.G. n. 68/2025 "Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 111/2024. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna";
- la DDG Arpae n. 3/2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026-2028 con particolare riferimento alla Sottosezione 2.3: "Rischi corruttivi e trasparenza";
- la DDG Arpae n. 12/2025 con la quale alla dott.ssa Valentina Beltrame, già responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, è stato assegnato il coordinamento Regionale delle Aree Autorizzazioni e Concessioni di Arpae;
- la DDG Arpae n. 13/2025 con cui la dott.ssa Anna Maria Manzieri è stata nominata responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni del SAC di Modena;

DATO ATTO che:

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE;
- il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro Dr.ssa Valentina Beltrame e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

SU PROPOSTA dell' I.F. del Polo Specialistico demanio acque dell'Area Autorizzazioni Concessioni Centro di Arpae dott. Lorenzo Marchesini, in qualità di responsabile del procedimento,

per quanto precede,

DETERMINA

1. **di rilasciare**, fatti salvi i diritti di terzi, alla ditta IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.p.a. (c.f. 00533290342) , nella persona del legale rappresentante P.T., il rinnovo della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante n° 1 pozzo in Comune di Modena (MO) per uso igienico e assimilati (antincendio, lavaggio ruote mezzi e servizi igienici), con portata massima complessiva pari a 16,6 l/s e per un quantitativo prelevabile annuo totale di 13.782 mc - Procedimento MO20A0034;
2. **di approvare** il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 16/02/2026, in cui sono contenuti gli obblighi e le

condizioni da osservare nell'esercizio della concessione, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

3. **di stabilire** che la concessione è valida fino al **31/12/2035** e non al 31/12/2034 come indicato nel disciplinare firmato per accettazione;
4. **di rendere noto** che i canoni, la cauzione e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;
5. **di dare atto** che, in caso di mancato pagamento dei canoni, si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. n. 24 del 22/12/2009;
6. **di ricordare** che tutte le derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027. Qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio;
7. **di attestare** che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico di ARPAE;
8. **di notificare** al Concessionario il duplicato informatico del presente atto tramite PEC;
9. **di dare atto** che il presente provvedimento:
 - a. è redatto in forma di scrittura privata non autenticata, soggetta a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR n. 131/1986 risulta inferiore a € 200;
 - b. è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla Det. R.E.R. n° 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
10. **di rilevare** che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia e dalle eventuali comunicazioni degli organi competenti dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
11. **di informare** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D.Lgs. n.104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

La Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni

ARPAE di Modena

Dr.ssa Anna Maria Manzieri

originale firmato digitalmente

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE

ARPAE

Servizio Concessioni e Autorizzazioni (S.A.C.) di Modena

POLO SPECIALISTICO ACQUE

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea richiesta dalla ditta IMPRESA PIZZAROTTI s.p.a. (C.F. 01755470158) codice procedimento **MO20A0034**.

ART. 1 – QUANTITATIVO DEL PRELIEVO

Quantità di acqua derivabile:

- portata nominale massima d'esercizio del pozzo = **16,6 litri/s**;
- quantitativo massimo di prelievo dell'utenza = **13.782 m³/anno**.

ART. 2 – DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

L'acqua può essere utilizzata esclusivamente al servizio del cantiere per la realizzazione del raccordo autostradale Campogalliano-Sassuolo e in particolare:

- servizi igienici
- uso antincendio
- lavaggio ruote automezzi

ART. 3 – LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

Le caratteristiche tecniche dell'opera di presa sono riassunte nel quadro seguente:

Denominazione Pozzo	Cod. MO20A0034-1
Dati catastali NCT Comune di	Foglio 63 Mappale 365
Coordinate UTM-RER	X= 645153 Y= 945901
Anno di costruzione	PVC
Materiale colonna	PEAD
Diametro	180 mm
Profondità	43 m
Finestrature	Monofalda, tratto finestrato da -32 a -40 m da p.c.
Acquifero sfruttato	0390ER-DQ2-CCS - "Conoide Secchia- confinato superiore"
Potenza elettropompa	9,30 kW
Portata di esercizio	16,6 l/sec
Avampozzo	Presente

ART. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 La concessione è assentita fino al ~~31/12/2034~~ **31/12/2035**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;

di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

5.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**.

5.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione dovrà darne comunicazione a questo Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 8 del presente disciplinare.

ART. 6 – CANONE DELLA CONCESSIONE

6.1 Il canone relativo all'annualità **2026** ammonta a **€ 586,37**;

6.2 Per gli anni successivi, il concessionario è tenuto a corrispondere il canone **entro il 31 marzo** di ogni anno, maggiorato della percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, a meno che i canoni non vengano rivisti con deliberazione della Giunta Regionale.

6.3 Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

6.4 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6.5 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

ART. 7 – DEPOSITO CAUZIONALE

7.1 La cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari ad una annualità del canone cioè **€ 586,37**; il deposito già versato dal Consorzio Campogalliano-Sassuolo in misura di € 493,17 in data 18/03/2021, che si intende ad oggi riferito al concessionario di cui in premessa, deve pertanto essere integrato con un versamento di **€ 93,20**;

7.2 Alla cessazione definitiva, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dietro domanda scritta oppure potrà essere incamerato per accertata morosità.

ART. 8 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

8.1 Cartello identificativo

Il concessionario è obbligato ad esporre, mediante idonea cartellonistica sull'opera di presa, o nelle sue immediate prossimità, il codice QR che rimanda ai dati identificativi della derivazione. Il suddetto codice verrà fornito unitamente alla Determinazione di concessione, dovrà essere riprodotto su adeguato supporto a cura e spese del concessionario e dovrà rimanere in loco per tutta la durata di validità della concessione medesima.

8.2 Dispositivo di misurazione

Relativamente al dispositivo di misurazione dei volumi prelevati, il concessionario è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- il concessionario dovrà provvedere ad installare, qualora la captazione non ne fosse dotata, (ovvero, qualora ne sia dotata ma il contatore installato ma non sia conforme a quanto di seguito indicato), di idoneo dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua pubblica derivati debitamente tarato e conforme alla norma UNI EN ISO 4064 e ss.mm. ai sensi della Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica approvata con D.G.R. n. 1195/2016. L'installazione deve avvenire entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente disciplinare, a cura di impresa con regolare iscrizione alla CCIAA, e dovrà essere comunicata allegando una fotografia della testa del contatore ed una fotografia del dettaglio del quadrante del contatore medesimo oltre alle caratteristiche (marca, modello e numero di serie del dispositivo).
- il concessionario dovrà comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno il quantitativo di acqua prelevato in metri cubi, mediante il caricamento di apposita comunicazione sul portale concessioni online di Arpae all'url <https://demanio-do.arpae.it/domanda/> seguendo le istruzioni indicate alla pagina:
<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>
 seguendo le indicazioni contenute nel documento di istruzioni disponibile all'url:
<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online/istruzioni-lettura-contatore.pdf>

solo in caso di comprovata impossibilità tecnica alla comunicazione nei modi indicati sopra, i suddetti volumi dovranno essere resi, specificando la lettura iniziale e quella finale del contatore, allegando una foto del quadrante da cui siano leggibili i valori indicati, alle seguenti Amministrazioni:

ARPAE - SAC di Modena PEC: aomo@cert.arpae.emr.it

REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, aria e Agenti Fisici PEC: acqua@postacert.regione.emilia-romagna.it.

- Il concessionario è tenuto inoltre a :

- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata;
- consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questo Servizio concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino.

8.3 Variazioni

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento della pompa e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

8.4 Stato delle opere

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi.

E' fatto assoluto divieto di utilizzare il pozzo per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

8.5 Sospensioni del prelievo

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

8.6 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001)

Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare al S.A.C. di Modena la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero con il ripristino dei luoghi allo stato originale.

Questo Servizio può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, qualora sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua, nonché la chiusura dell'imbocco mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dal Servizio ARPAE competente.

8.7 Sub-concessione

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

ART. 9 - VERIFICA DI CONGRUITA' AGLI OBIETTIVI DI QUALITA' PER TUTTI I CORPI IDRICI

9.1 La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.

9.2 Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

ART. 10 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

FIRMATO DIGITALMENTE IN DATA 16/02/26 E TRASMESSO CON PROT 31148 DEL 18/02/2026

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.